CAMERA DEI DEPUTATI N. **1984**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

IAIA, CIOCCHETTI, MATTIA, MILANI, TESTA

Introduzione dell'articolo 580-*bis* del codice penale in materia di promozione e partecipazione allo svolgimento di sfide estreme

Presentata il 19 luglio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Nel corso degli ultimi anni, sulle piattaforme digitali si è sviluppato e diffuso, in misura sempre crescente, il fenomeno delle cosiddette « *challenge* », ossia sfide, tristemente salite agli onori di cronaca a seguito di episodi tragici che hanno coinvolto centinaia di adolescenti in tutto il mondo. Con tale espressione ci si riferisce a quelle sfide promosse prevalentemente sulle reti sociali telematiche attraverso l'utilizzo di contenuti fotografici e videografici, diventati « virali » in rete, ossia condivisi da utenti in tutto il mondo, raggiungendo un vasto pubblico in un breve lasso di tempo, nello svolgimento delle quali una o più persone si mettono alla prova in una particolare attività, invitando (e sfidando) altri utenti ad imitarle.

Tali sfide hanno ad oggetto attività, nella maggior parte dei casi pericolose, che mettono a rischio la vita propria e altrui, con il fine esclusivo di renderne pubblico il risultato ed esortare, di conseguenza, altri utenti a fare lo stesso.

Le « *challenge* » esercitano una forte influenza sui giovani: attraverso queste sfide, infatti, i ragazzi e le ragazze mirano, da un lato, a definire la propria identità, testandone i limiti, e, dall'altro lato, a rafforzare il proprio senso di appartenenza e la percezione del proprio valore in un determinato contesto, attraverso l'ottenimento di notorietà e consensi.

Esempi delle sfide estreme più diffuse tra i giovani, che nel corso degli ultimi anni hanno messo a repentaglio l'incolumità degli stessi, sono: la « *tide pod challenge* », che stimola i partecipanti ad ingerire capsule di detersivo per lavatrici, con un'alta probabilità di intossicazione e gravi danni all'organismo; la « *duct tape challenge* », consistente nell'avvolgere se stessi o altri con

nastro adesivo con grave rischio di soffocamento o di lesioni gravi; la « *eraser challenge* », la quale induce a grattarsi la pelle con la gomma da cancellare fino a provocarsi ferite o, addirittura, ustioni, con conseguente pericolo di infezioni e la « *blue whale challenge* », che spinge i partecipanti fino al suicidio, come conclusione di un rituale composto da cinquanta sfide assegnate di volta in volta da un anonimo « *tutor* ».

L'ultima pericolosa sfida, approdata di recente in Italia attraverso video pubblicati sulle piattaforme digitali e che ha già provocato decine di morti in Francia e negli Stati Uniti, è la cosiddetta « *train surfing* », che consiste nell'aggrapparsi o camminare sui tetti dei vagoni dei treni o addirittura saltare da un vagone all'altro mentre il treno è in movimento. Nel mese di giugno, infatti, in provincia di Ancona, un ragazzo di diciotto anni si è agganciato al locomotore di coda di un treno intercity, rimanendo in bilico per l'intero tragitto di circa cento chilometri.

Tali episodi si concludono spesso con la mera comminazione di una sanzione amministrativa, lasciando di fatto impuniti gli autori di tali azioni.

Risulta evidente, dunque, la necessità di un intervento da parte del legislatore, finalizzato a qualificare tali condotte come veri e propri reati, attraverso la previsione della pena della reclusione da uno a tre anni nonché di alcune circostanze aggravanti, al fine di dissuadere i giovani dal partecipare a tali pratiche pericolose.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 580 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 580-*bis*. – *(Sfide estreme)* – Chiunque, al fine di promuovere o partecipare a sfide estreme, di qualunque natura esse siano, pone in pericolo l'incolumità propria o altrui, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La pena è aumentata:

1) per i promotori;

2) se la condotta è diffusa mediante l'utilizzo della rete *internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione;

3) se la condotta è posta in essere mediante l'utilizzo, in qualunque modo, di un mezzo di trasporto pubblico o privato.

La sospensione condizionale della pena per il reato di cui al presente articolo deve essere subordinata alla partecipazione e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero psicologico presso enti pubblici ».

19PDL0101200